

---

*Provvedimenti straordinari per l'occupazione in Sicilia*

---

presentato dagli on.li La Torre, Rossitto, Tuccari, Marraro, La Porta, Varvaro, Giacalone Vito, Nicastro, Cortese, Carbone, Carollo Luigi, Colajanni, Di Bennardo, Messina, Miceli, Ovazza, Renda, Romano, Santangelo, Scaturro, Vajola, Prestipino il 19 gennaio 1967

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

la gravità della situazione economica e sociale regionale ha al suo centro il problema della disoccupazione che ha investito i più diversi settori produttivi.

Il gruppo parlamentare comunista ritiene urgente e inderogabile un provvedimento legislativo che consenta, nel più breve tempo possibile e nella più larga misura possibile, di garantire occupazione e salario ai lavoratori della Regione.

Il disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra approvazione si ricollega alla legge 18 marzo 1959 n. 7.

Essa stabilisce la ripartizione della somma prevista in ragione di 2.000 lire per abitante tra i comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti, e di lire 500 per quelli con popolazione superiore a 50 mila, garantendo un minimo di 10 milioni a ciascun comune onde stabilire le condizioni per l'effettuazione di una opera pubblica di un certo rilievo.

Ai lavoratori occupati è assegnato un salario giornaliero di 2.000 lire, aumentato di 100 lire per ogni persona a carico.

Per l'esercizio finanziario 1967 la somma prevista è di lire 8 miliardi e 100 milioni cui si fa fronte mediante l'utilizzazione in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 27 febbraio 1965 n. 4 delle sopravvenienze per interessi attivi del F.S.N. di cui ai capitoli 1 e 2 dello stato di previsione dell'entrata del fondo stesso per l'esercizio 1967 per l'importo di lire 6.500.000.000. Per l'ulteriore occorrenza di lire 1.600.000.000 si provvede

mediante la utilizzazione delle disponibilità del capitolo 699 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il 1967.

Confidiamo, onorevoli colleghi, nell'unanime vostra approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

### Art. 1.

Per l'esecuzione di opere di interesse comunale previste dal secondo comma dell'art. 1 della legge 18 marzo 1959 n. 7 è autorizzata una spesa il cui ammontare annuo verrà determinato con la legge di bilancio.

Detta spesa è destinata ad incrementare le disponibilità del «fondo siciliano per la assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati».

### Art. 2.

La somma determinata ai sensi dell'articolo precedente è annualmente ripartita, in ragione di lire duemila per abitante, fra i comuni della regione con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti e di lire 500 per abitante fra i Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti. La ripartizione è effettuata in base ai dati ufficiali dell'ultimo censimento.

La ripartizione stessa dovrà assicurare un minimo di lire 10 milioni a ciascun Comune.

### Art. 3.

Le opere previste dal secondo comma dell'art. 1 della legge 18 marzo 1959 n. 7, sono eseguite, nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, nelle frazioni e borgate.

### Art. 4.

Il piano delle opere da eseguire in base agli artt. 1 e 2 della presente legge è deliberato dalla giunta comunale e sottoposto all'approvazione del consiglio comunale.

#### Art. 5.

I lavoratori disoccupati addetti alla esecuzione delle opere previste dalla presente legge hanno diritto ad un assegno giornaliero di lire 2.000 comprensivo dell'eventuale sussidio di disoccupazione, aumentato di lire 100 per ogni figlio, per la moglie e per i genitori purchè effettivamente a carico.

#### Art. 6.

I lavoratori disoccupati - anche se aventi qualifica di bracciante agricolo - possono chiedere di essere impiegati nella esecuzione delle opere previste dalla presente legge, con istanza diretta al Sindaco.

Essi sono avviati al lavoro, su richiesta del sindaco, dall'ufficio comunale di collocamento sulla base delle liste di cui all'articolo 3 della legge 23 gennaio 1957 n. 2.

#### Art. 7.

In favore dei lavoratori impiegati nella esecuzione delle opere previste dalla presente legge, sarà provveduto al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi a cura dell'assessorato al lavoro, cooperazione e previdenza sociale, sulla base di appositi elenchi nominativi che saranno trasmessi dall'amministrazione comunale interessata all'assessorato medesimo.

A tal fine l'assessore al lavoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di previdenza ed assistenza.

La spesa relativa al versamento dei contributi di cui sopra graverà sul «fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati».

#### Art. 8.

L'art. 8 della legge 18 marzo 1959 n. 7 è così modificato: «La vigilanza amministrativa e tecnica spetta all'assessorato per il lavoro il quale può anche richiedere, di volta in volta all'assessorato ai lavori

pubblici, a quello per l'amministrazione civile, alle amministrazioni provinciali nonché agli uffici ed ispettorati provinciali del lavoro che siano effettuate ispezioni. La spesa di dette ispezioni è a carico del «fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati».

#### Art. 9.

L'articolo 10 della legge 18 marzo 1959 n. 7 è abrogato. È altresì abrogata ogni disposizione della citata legge che sia in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

#### Art. 10.

L'assessore regionale al lavoro è autorizzato ad istituire corsi di perfezionamento professionali riservati agli operai già occupati presso fabbriche la cui attività produttiva risulti temporaneamente ridotta per motivi dipendenti dalla esecuzione di trasformazioni tecnologiche o dalla congiuntura economica sfavorevole. I corsi non possono avere una durata superiore ai sei mesi.

L'istituzione dei corsi è disposta dall'assessore al lavoro sentito il sindaco del comune ove ha sede la fabbrica, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e l'Ispettore del lavoro competenti.

Agli operai che frequentano i corsi è praticato il trattamento economico previsto dall'art. 4 della citata legge.

#### Art. 11.

Per l'esercizio 1967 la spesa di cui agli artt. 1 e 10 è determinata in L. 8.100.000.000.

Ad essa si fa fronte mediante l'utilizzazione in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 27 febbraio 1965 n. 4, delle sopravvenienze per interessi attivi del F.S.N. di cui ai capitoli 1 e 2 dello stato di previsione dell'entrata del fondo stesso per l'esercizio 1967 per l'importo di L. 6.500.000.000.

Per l'ulteriore occorrenza di L. 1 miliardo e 600 milioni si provvede

mediante l'utilizzazione delle disponibilità del capitolo 699 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il 1967.

Atti parlamentari - Assemblea Regionale Siciliana - V legislatura - Documenti - Disegni di legge e Relazioni. Anno 1967, n. 649.